

REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

TESTO ATTUALE	TESTO NUOVO
<p align="center">Articolo 48 Modalità e termini per il versamento</p> <p>1. Per le occupazioni di suolo e le esposizioni di mezzi pubblicitari permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone per le occupazioni permanenti va corrisposto, in autoliquidazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento.</p> <p>2. Per le occupazioni di suolo e l'esposizione di mezzi pubblicitari temporanei, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della autorizzazione.</p> <p>3. Il Canone annuo permanente relativo a ciascuna concessione/autorizzazione o dichiarazione per le occupazioni di cui all'art. 1 comma 819 della Legge n. 160/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se inerente alle occupazioni per un ammontare superiore ad € 250,00 può essere corrisposto in n 4 rate di pari importo e senza applicazione di interessi, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e preclude il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di occupazione suolo pubblico; - se inerente alla diffusione di messaggi pubblicitari per un ammontare superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposto in n 4 rate di pari importo e senza applicazione di interessi, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia 	<p align="center">Articolo 48 Modalità e termini per il versamento</p> <p>1. Per le occupazioni di suolo e le esposizioni di mezzi pubblicitari permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone per le occupazioni permanenti va corrisposto, in autoliquidazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento.</p> <p>2. Per le occupazioni di suolo e l'esposizione di mezzi pubblicitari temporanei, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della autorizzazione.</p> <p>3. Il Canone annuo permanente relativo a ciascuna concessione/autorizzazione o dichiarazione per le occupazioni di cui all'art. 1 comma 819 della Legge n. 160/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se inerente alle occupazioni per un ammontare superiore ad € 250,00 può essere corrisposto in n 4 rate di pari importo e senza applicazione di interessi, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e preclude il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di occupazione suolo pubblico; - se inerente alla diffusione di messaggi pubblicitari per un ammontare superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposto in n 4 rate di pari importo e senza applicazione di interessi, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia

successiva ai predetti termini di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e precludere il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di diffusione di messaggio pubblicitario.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

successiva ai predetti termini di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e precludere il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di diffusione di messaggio pubblicitario.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. **Il versamento del Canone si considera regolarmente eseguito, senza incorrere nell'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 67 - comma 2, se effettuato entro il 15° giorno dal termine di pagamento con applicazione della maggiorazione del 10%, oppure se effettuato dal 16° ed entro il 30° giorno dal termine di pagamento con applicazione della maggiorazione del 20%.**